

PARERE NON AVENTE VALORE GIURIDICO VINCOLANTE

TRIBUNALE DEI DIRITTI DEI DISABILI
3^ SESSIONE

COMO 23/06/2001

2° CASO:

“Valutazione della legittimità della pretesa di un comune di condizionare l'erogazione dei servizi di integrazione sociale a persona affetta da Handicap alla sottoscrizione da parte del tutore di in impegno di pagamento della quota della retta nella misura decisa dall'Amministrazione comunale.”

Presentiamo all'attenzione di questo Tribunale dei Diritti dei Disabili una situazione che vede attivi i seguenti attori: l'Amministrazione di un Comune da un lato e le famiglie dei disabili dall'altro.

L'oggetto del contendere è il comportamento che tale Comune da anni utilizza nei confronti delle famiglie rispetto all'iscrizione del proprio parente al Centro Socio Educativo e gli altri servizi della rete. Più chiaramente il problema è il seguente:

L'amministrazione Comunale impone alla famiglia che chiede di utilizzare del C.S.E. la sottoscrizione di un impegno che leghi la permanenza del parente nel servizio al pagamento della retta secondo le modalità decise dall'Amministrazione.

La questione era nota da tempo, ma in questi ultimi due-tre anni è stata messa in luce della volontà caparbia, e “sete di giustizia” di un tutore di uno degli utenti del C.S.E. Ci si interroga in sostanza sulla legittimità di un comportamento che, ridotto in minimi termini si traduce così

“se vuoi che il tuo parente frequenti e continui a frequentare il C.S.E. devi firmare questa dichiarazione, altrimenti niente servizio”

FATTI E CRONOLOGIA:

Maggio 1998

- Il Sig. Carlo, è tutore di un ragazzo di 24 anni, portatore di handicap, riconosciuto invalido 100% dalla Commissione di Valutazione ASL.

Per tale gravità e per la sua impossibilità di produrre reddito, gli sono state riconosciute **l'identità di accompagnamento e la pensione di invalidità.**

Da alcuni anni il ragazzo frequenta un C.S.E. gestito da una Cooperativa Sociale. A seguito di una rivalutazione del progetto individualizzato condotta dall'equipe del Nucleo Dipartimentale Zonale Handicap, propone la dimissione e contestuale inserimento in altro C.S.E. sempre gestito dalla stessa Cooperativa (in tale località esistono più C.S.E. con funzioni e progetti di intervento diversi)

Giugno 1998

- Il Comunicatore al tutore Tutore che per proseguire l'impegno dell'Amministrazione, cioè il pagamento di una parte della retta di frequenza, occorre che lo stesso Tutore invii la richiesta di ammissione al nuovo servizio e sottoscriva il relativo impegno di accollarsi la quota decisa dall'Amministrazione Comunale.

Questa comunicazione venne inviata perchè in quei giorni il Tutore, convocato presso gli Uffici comunali per sottoscrivere l'impegno, si rifiutò di firmare fornendo le motivazioni di tale scelta.

Ovvero, il ritenere vessatorio tale comportamento, anche perchè legato al contenzioso già in atto riguardante il rifiuto a pagare la retta determinata dall'Amministrazione.

Il Tutore infatti, appellandosi alle Leggi n. 51 del 26/02/82 e n. 131 del 26/04/83' nelle quali venivano descritti gli interventi per i quali i Comuni potevano rivalersi economicamente sugli utenti dei servizi o interventi da effettuarsi senza relativo carico, sosteneva che il Legislatore affermava che i "servizi di integrazione sociale a persone con handicap" dovevano essere effettuati a carico della Pubblica Amministrazione.

Si precisa che il Comune richieda alle famiglie dei disabili iscritti al C.S.E. la dichiarazione dei redditi dell' interno nucleo familiare ai fini di determinare la quota delle rette per la partecipazione al servizio, invocando le disposizioni contenute nel D.Lgs.109/98 e s.m..

Quote che variano sino all'80% del costo.

Il Tutore si vide recapitare una comunicazione dal gestore del servizio che in assenza dell'autorizzazione Comunale all'ammissione al nuovo servizio, il "posto" risultava vuoto e quindi potenzialmente assegnabile ad eventuali nuove domande di inserimento.

La motivazione di tale scritto era dovuta al fatto che fu chiesto di "tenere" impegnato il posto in attesa di chiarimenti.

Il Tutore, vista la concreta minaccia di esclusione del portatore di handicap, nel timore di vedere interrotto il lavoro educativo ed il progetto ad esso applicato, sottoscrive l'impegno.

Ottobre 1998

- Il Comune conviene in giudizio il Sig. Carlo per il mancato pagamento delle somme riferite alla frequenza del tutelato presso C.S.E.

Febbraio 1999

- Il Giudice di Pace respinge le istanze del Comune accogliendo in toto le tesi difensive del Tutore, ritenendo quindi che tali servizi debbano essere gratuiti per legge.

Marzo-Aprile 1999

- A seguito dell' assenza del Sig. Carlo riprende "la questione" con il Comune ed invia disdetta dell'impegno precedentemente sottoscritto.
Il Comune in risposta, fornisce una serie di chiarimenti e **appellandosi all'ex art. 1988 C.C. "promessa di pagamento e ricognizione di debito avendo firmato l' impegno pretende il pagamento"**.

Giugno 1999

- Il Consiglio Comunale, esaminando una mozione presentata da un Gruppo di minoranza , accoglie il principio secondo il quale in caso di contenzioso non possono comunque essere ammessi comportamenti indirizzati contro la persona disabile.
Nel frattempo L'Amministratore Comunale ha intrapreso una nuova azione giudiziaria contro il Tutore .

CI CHIEDIAMO:

1. In virtù delle Leggi Finanziarie 1982-1983, avvalorata dalla sentenza del Giudice di Pace, è legittima la posizione del Tutore?
2. E' legittimo che il Comune pretenda, pena la non ammissione ad un servizio fondamentale per lo sviluppo della persona disabile, la sottoscrizione dell' impegno? Impegno che poi, come si è visto, è stato usato scavalcando leggi e sentenze emanate a difesa dalle tesi del familiare.

INOLTRE: in virtù del D.Lgs. 1320 del maggio 2000, che stabilisce chiaramente che l'unico reddito da considerare in caso di prestazioni sociosanitarie rivolte a disabili in condizione di gravità è il REDDITO INDIVIDUALE E NON IL REDDITO FAMILIARE, domandiamo:

3. E' legittimo che le Amministrazioni Comunali continuino a chiedere le Dichiarazioni dei Redditi delle famiglie valutando l'intero reddito per la corresponsione della quota di Partecipazione ai servizi sociosanitari?

RISPOSTA:

Il tribunale dei diritti dei disabili così decide sulle questioni sottopostegli;

- a) è legittima la posizione del tutore che rifiuta il pagamento della retta nella misura decisa dall'amministrazione comunale per l'erogazione del servizio di integrazione sociale a persona affetta da handicap;
- b) è illegittima la pretesa del Comune nei confronti del tutore del disabile sottoscrivere l'impegno al pagamento della retta;
- c) è nullo l'accordo negoziale raggiunto con l'adesione del tutore all'impegno richiesto dall'amministrazione Comunale.
- d) relativamente ai servizi socio – assistenziali previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 03.05.2000 nr. 2000 ai fini della contribuzione va valutando il solo reddito individuale.